

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI E DEGLI IMPIANTI FISSI GENERANTI CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLE LEGGI VIGENTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 34 DEL 2 AGOSTO 2001

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI E DEGLI IMPIANTI FISSI GENERANTI CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLE LEGGI VIGENTI

ART. 1 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del seguente regolamento fissano le prescrizioni per l'installazione di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 5268 del 29 dicembre 1998 a seguito del decreto ministeriale n. 381 del 10.09.1998. L'installazione di tali impianti sul territorio comunale deve attenersi alle procedure tecnico-amministrative previste dalle leggi e regolamenti comunali per il rilascio di concessione edilizia da parte dell'ufficio competente. Le norme del presente regolamento si ispirano sull'applicazione del principio cautelativo.

ART. 2 REGIME AUTORIZZATORIO

L'installazione degli impianti può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di circolazione stradale, di tutela ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti di cui trattasi con particolare riguardo alla prevenzione della salute pubblica.

Le installazioni dei suddetti impianti su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche sono soggette al rilascio di concessione edilizia.

La concessione edilizia è rilasciata dall'ufficio competente, nei modi attualmente vigenti subordinatamente comunque all'acquisizione, negli atti istruttori del parere favorevole dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica (ULSS, ARPAV, ISPELS).

Tale parere dovrà contenere le seguenti valutazioni:

- a) Fondo elettromagnetico nella gamma fino a 300 GHz rilevato prima della installazione dell'impianto;
- b) Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
- c) Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
- d) Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;
- e) Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti.

Per interventi che rientrassero nella casistica disciplinata dalla legge 662/96 è obbligatoria la presentazione, a corredo dell'istanza, della valutazione delle condizioni di sicurezza ai sensi della legislazione in materia, da trasmettere all'Azienda sanitaria locale preventivamente al rilascio del parere.

ART. 3 LIMITI E DIVIETI.

E' consentita l'installazione degli impianti conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) solo nelle zone che saranno previste in apposita planimetria predisposta ed approvata con successivo atto deliberativo. In ogni caso è comunque vietata l'installazione degli impianti di cui all'art. 1, nelle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) A, B, C, ed F (escluse le zone destinate a discarica) così come definite e rilevabili dal P.R.G. vigente e nelle norme tecniche ad esso allegate e ad una distanza, data dalla proiezione sul terreno del centro del palo in orizzontale di almeno 150 metri dalle stesse. Per le aree frequentate da soggetti sensibili, quali asili, scuole, strutture socio-sanitarie, case di cura e di riposo, la distanza è maggiorata a 300 metri;
- b) su traliccio od altro supporto che deve essere posto in area recintata.

Il valore del campo elettromagnetico determinato deve essere conforme ai limiti previsti dalla vigente legislazione.

ART. 4 ATTESTAZIONI

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

ART 5 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo, registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare entro centottanta giorni dalla comunicazione l'impianto e i relativi supporti (tralicci, pali, ecc.) a propria cura e spese, qualora:

- a) gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia di cui al presente Regolamento;
- b) l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale,
- c) la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica della destinazione d'uso delle aree comprese nelle zone di rispetto così determinate dal presente Regolamento.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

Devono essere richiesti, se non già acquisiti ai concessionari di impianti di telefonia radiomobile presenti sul territorio comunale, entro trenta giorni dalla richiesta di concessione edilizia:

- a) la planimetria validata da un tecnico abilitato, riportante la posizione dei siti il relativo indirizzo e le caratteristiche radioelettriche dei relativi impianti già esistenti inclusi i ponti radio, se a servizio delle reti di telefonia mobile,
- b) un'attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale sia dichiarato che sul territorio comunale non esistono altri impianti, oltre quelli dichiarati.

ART. 6 IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI.

Per le autorizzazioni e/o le concessioni già rilasciate, laddove gli impianti non siano ancora installati, viene stabilito il termine di novanta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, entro il quale i concessionari del servizio di telefonia radiomobile devono ottenere il Nulla-Osta sanitario da parte dell'organo territorialmente competente per la salute pubblica, per poter procedere all'installazione. Tale Nulla-Osta potrà contenere, ove necessario, prescrizioni relative ad eventuali modifiche o adeguamenti degli impianti, nonché l'indicazione dei tempi richiesti per effettuare le modifiche.

Per gli impianti di telefonia radiomobile e/o radiantistica di qualsiasi genere già esistenti sul territorio comunale dovrà essere acquisito, se non già presentato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il parere favorevole dell'organo competente per la salute pubblica come previsto dall'art. 2 comma 3.

In caso di parere non favorevole viene stabilito in 90 giorni il termine per l'adeguamento dell'impianto, pena l'oscuramento e la rimozione dello stesso.

In caso di mancata presentazione del parere entro i termini stabiliti, il Sindaco procederà all'ordinanza di oscuramento dell'impianto fino alla produzione della documentazione.

ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa che venga approvata la planimetria di individuazione delle aree di cui al precedente articolo 3, lettera a), la installazione di impianti di cui all'articolo 1 potrà avvenire nella zona denominata "Vegri", di proprietà comunale, attualmente adibita a cava e discarica.